

COMUNICATO STAMPA

DALL'OLTRAGGIO DI SCHINA ALLA VERITÀ DEI DOCUMENTI.

Dinnanzi alla recente escalation di falsità e dichiarazioni infamanti indirizzate alla popolazione con una “lettere alla cittadinanza” e sottoscritte dal consigliere comunale Schina, gli Amministratori della Società, nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 9 agosto u.s., hanno deliberato di rispondere con apposita e puntuale nota di replica per consentire una corretta informazione basata sui fatti documentati dagli atti ufficiali.

Si procede quindi a formulare questa puntuale replica vista la diffusione capillare della lettera diffamatoria, perseguita con la finalità di uniformare un maggior numero di persone, inconsapevoli ed a digiuno di normativa amministrativa e societaria alla visione distorta e in malafede di chi è animatore e portavoce della campagna elettorale ormai alle porte che affonda le proprie radici nell'ignoranza più ostinata.

Per questo motivo, la Società nella suddetta seduta ha, inoltre, deliberato di conferire mandato ai propri legali (ed autonomamente anche il Socio di maggioranza) per il risarcimento dei danni arrecato all'immagine della Società e dei suoi Amministratori dalle dichiarazioni ritenute totalmente false e pretestuose del consigliere Schina (ed, eventualmente, nei riguardi di quanti intenderanno animare l'imminente campagna elettorale di pettegolezzi falsi e privi di fondamento ad danno della Società).

Infine, nell'assoluta trasparenza che ha da sempre contraddistinto l'amministrazione di tale Società, al fine di evitare nuove falsità, la Società si renderà disponibile ad un imminente incontro con la cittadinanza in cui poter chiarire eventuali dubbi residui qualora non fosse ritenuta pienamente esaustiva la dettagliata nota di replica allegata alla presente.

PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA SPA
per Il Consiglio di Amministrazione
(Il Presidente del CdA)

Dott. F. Deveglio



Società con organizzazione
di Gestione Qualità secondo ISO 9001 e
di Gestione Ambientale secondo ISO 14001
certificato ISO 9001:2008 n°501008840
certificato ISO14001:2008 n°501008841

PORTO TURISTICO MARINA di LEUCA S.p.A.

CAP. SOC.:€ 1.032.910,00 i.v. • REA C.C.I.A.A. DI LECCE N° 219397 • Cod. Fisc./P.IVA N° 03379490752

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Igeco Costruzioni S.p.A.



Sede Legale ed Operativa: LUNGOMARE C. COLOMBO, 26 • 73040 MARINA DI LEUCA (LE)

TEL. : 0833/758687 • FAX: 0833/758235 • MAIL: info@portodileuca.it • URL: www.portodileuca.it

DALL'OLTRAGGIO DI SCHINA ALLA VERITÀ DEI DOCUMENTI.

Si procede a formulare una puntuale e dettagliata replica alle dichiarazioni false e pretestuose sottoscritte dal consigliere Comunale Schina nella sua "LETTERA ALLA CITTADINANZA".

1. Il consigliere comunale Schina dichiara che **"l'amministrazione Comunale del tempo decideva di affiancarsi ad un partner privato e costituire una società per azioni per avere certezza della disponibilità delle somme e quindi avviare subito i lavori (...)."**

Sul punto è opportuno chiarire che:

- La Regione Puglia con delibera di Giunta n. 809 del 04/03/97 approva il sistema integrato dei porti turistici, individuando nella regione 18 siti suddivisi tra "Sistema Capitanata", "Sistema Puglia Centrale" e "Sistema Jonico-Salentino", tra cui il porto di Castrignano del Capo quali siti con rilevanza nell'esecuzione di opere marittime tramite i fondi POP 94/99 (Sottoprogramma 6 – Turismo – Misura 6.6. – Porti turistici), le cui somme dovranno essere utilizzate entro il 30 giugno 2001, pena la revoca e l'integrale restituzione delle somme.
- Il Comune di Castrignano del Capo, con istanza del **12/11/1997** (ben 2 anni prima della selezione del socio privato e costituzione della società mista!!!!) richiede la concessione, per la durata di anni 50 (cinquanta), ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 2 Dicembre 1997, n° 509, di aree demaniali marittime in località porto di S. Maria di Leuca, per la "realizzazione degli interventi di completamento e gestione del porto di S. Maria di Leuca.
- Tale istanza, è stata pubblicata, ai sensi di legge, all'Albo Pretorio del Comune di Castrignano del Capo dal 18.09.1998 al 16.12.1998, ed inserita nel F.A.L. della Provincia di Lecce, n° 67 in data 18.09.1998.
- Con foglio n° 1854 del **22/01/1999** la Capitaneria ha invitato l'allora Sindaco del Comune di Castrignano del Capo a porre in atto gli ulteriori adempimenti (convocazione della conferenza di servizi) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 509/97 necessari a dar seguito all'istanza.
- Con nota prot. n° 2001 del **19/02/1999** il Comune di Castrignano del Capo ha convocato, per il giorno 31/05/1999, la prima seduta della Conferenza di servizi prevista dal D.P.R.

509/97 ai fini dell'esame della richiesta di concessione demaniale di che trattasi.

- L'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), con dp. n° DEM2A 0439 G/673 del **16/03/1999** - notificato al Comune di Castrignano del Capo dalla Capitaneria di porto di Gallipoli con foglio n° 8310 del 31.03.1999 - ha rappresentato la necessità di una riformulazione della stessa, evidenziando che il Comune avrebbe dovuto costituire una Società per Azioni, a prevalente capitale privato (almeno 51%) con la quale richiedere la concessione cinquantennale per la realizzazione delle opere e la gestione della porzione del porto.
- Con nota n° 2985 del **12/05/1999**, il Comune di Castrignano del Capo, in relazione alle prescrizioni ministeriali precedentemente citate, ha reso noto di aver avviato il procedimento per la selezione del partner privato e la costituzione di una società mista a prevalente capitale privato ai sensi del d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e del D.P.R. 533/96.
- Con dp n° DEM2A 2267 G/673 del **28/05/1999**, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, non ritenendo sufficiente quanto comunicato dal Comune, ha ribadito che solo dopo la costituzione della "società mista" sarebbe stato possibile riavviare il procedimento, sulla base di una nuova istanza da presentarsi a cura di detta società.
- Complesse le procedure accelerate di selezione del partner privato, in esecuzione delle deliberazioni nn° 238 e 239 del **01/09/1999** della Giunta Comunale di Castrignano del Capo è stata costituita la Società Mista "PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA S.p.A." tra il Comune di Castrignano del Capo ed Igeco S.r.l., avente per oggetto statutario "il completamento e la gestione dei servizi del porto di S. Maria di Leuca in conformità della vigente legislazione.
- con dp. DEM2A 1532 G/673 del **12/07/2000**, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ha ritenuto che l'istanza di concessione a suo tempo avanzata dal Comune di Castrignano del Capo, poteva essere rimessa in istruttoria in quanto "volturata ex lege" alla suddetta Società mista.

Questo ad evidenziare e speriamo a chiarire definitivamente che:

LA SCELTA DI UNA CONCESSIONE DI 50 ANNI E LA SCELTA DI UNA SOCIETÀ MISTA A PREVALENTE CAPITALE PRIVATO (ALMENO 51%) NON È STATA UNA SCELTA VOLUTA O CERCATA DA ALCUN "MANIPOLO DI INDIVIDUI, O PICCOLI UOMINI AVIDI (PER USARE LE PAROLE DI SCHINA) E NEMMENO "PER ALCUNA CERTEZZA DELLE SOMME PER AVVIARE SUBITO I LAVORI" MA UNICAMENTE DAL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE CON APPOSITA PRESCRIZIONE DI LEGGE!!!!

2. Inoltre, Il consigliere Schina formula una serie di contestazioni in merito alla procedura di gara e alla presunta carenza di requisiti di Igeco laddove dichiara che **“sebbene il bando di gara richiedeva alle ditte partecipanti l’obbligo di dimostrare il possesso di alcuni requisiti tecnici, che la ditta Igeco NON AVEVA la gara veniva aggiudicata a quest’ultima in quanto – asseriva la commissione – pur non avendo i requisiti li garantiva!?”**

Anche sul punto è opportuno chiarire che:

- il consigliere Schina omette di leggere accuratamente la documentazione, oppure è in mala fede. In particolare:
 - Il bando di gara e la lettera di invito riportavano i requisiti di capacità economico-finanziaria ed i requisiti tecnici che dovevano essere posseduti per partecipare alla gara e formulare l’offerta.
 - In particolare, la lettera di invito predisposta dal Comune di Castrignano riportava a pagina 2: *“L’offerta dovrà necessariamente articolarsi in (...) – idonea documentazione attestante l’esperienza diretta od indiretta, nella pianificazione, programmazione, progettazione, realizzazione e gestione di iniziative economico-imprenditoriali nel settore del turismo, con particolare riferimento al campo della portualità turistica. – idonea documentazione attestante la conoscenza del mercato di riferimento e capacità di collegamento con altri operatori del settore in campo nazionale ed internazionale”*.
- Entrambi i requisiti sono stati dimostrati dalle referenze apportate dai consulenti esterni signori Massimo DE NOTTI e Marzio BONOMO. Inoltre, relativamente alla nomina del Direttore del Porto, prevista nell’offerta presentata, si evidenzia che tale ruolo viene svolto da diversi anni dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Flavio Deveglio, che ha sommato alla sua carica sociale questa funzione, per evitare l’aggravio di costi per la società mista impegnata a dover destinare ingenti somme di denaro a tutele legali.
- Inoltre, Laddove il consigliere Schina lamenta **“la mancanza della presentazione di tutta la documentazione richiesta dal bando per dimostrare il possesso della capacità finanziaria”**, dichiara palesemente il falso, in quanto:
 - in sede di prequalifica, Igeco ha prodotto due referenze bancarie e precisamente una della Banca Popolare Pugliese ed una della Banca Nazionale del Lavoro anzicchè una

come falsamente dichiarato!!!;

- In nessun documento presentato da Igeco unitamente all'offerta, è stato sviluppato un piano economico finanziario per un arco di tempo di venti anni, ma unicamente per tutta la durata della concessione di 50 anni come anche in tal caso falsamente dichiarato!!!.

PERTANTO PER QUANTO ATTIENE ALLA PRESUNTA ILLEGITTIMITÀ DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA GARA, L'OSSERVAZIONE È PRETESTUOSA E PRIVA DI FONDAMENTO, POICHÉ L'OFFERTA È STATA PRESENTATA CON LE MODALITÀ RICHIESTE E DESCRITTE SIA IN FASE DI PREQUALIFICA CHE IN FASE DI GARA ED È STATA PRESENTATA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA NEL SUDETTO BANDO DI GARA.

3. Ancora, il Consigliere Schina dichiara **“che è Illegittima anche l'intera procedura di gara espletata per i seguenti motivi”** analiticamente riportati:

3.1 Illegittimo ricorso alla procedura accelerata:

Su tale punto è opportuno chiarire che:

- Come già indicato in premessa con nota n° 2985 del **12/05/1999**, il Comune di Castrignano del Capo, in relazione alle prescrizioni ministeriali precedentemente citate, ha reso noto di aver avviato il procedimento accelerato di selezione del partner privato per la costituzione di una società mista a prevalente capitale privato ma con dp n° DEM2A 2267 G/673 del **28/05/1999**, il Ministero dei Trasporti e della Navigazione, non ritenendo sufficiente quanto comunicato dal Comune, ribadì che solo dopo la costituzione della “società mista” sarebbe stato possibile riavviare il procedimento, sollecitando di fatto il ricorso alla procedura accelerata.
- Inoltre, il Comune in seguito al provvedimento di Giunta Regionale, n. 4340, del 22.7.97, aveva incassato la somma di Lire 448.000.000, quale anticipazione sull'assegnazione complessiva, che con decreto del Dirigente del Settore Commercio n. 539 del 31.12.99, sarà determinata in Lire 3.864.000.000 aveva assunto l'impegno ad utilizzare tale somme (pena la revoca e l'integrale restituzione delle somme) entro la data ultima del 30 giugno 2001.

Pertanto, a differenza di quanto menzionato dal consigliere Schina, solo i vincoli temporali di

dover completare l'iter di costituzione della società mista e l'obbligo di rendicontare (per evitare la revoca) l'utilizzo del finanziamento regionale che hanno spinto il Comune ad utilizzare in piena legittimità, la procedura accelerata!

3.2 Scarsa Pubblicità data al bando di gara:

Anche su tale punto è opportuno chiarire che:

- il bando di gara con valenza europea prevedeva il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U.C.E. (Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea) così come effettivamente avvenuto nei termini di legge e pubblicato nella Gazzetta n° 11072 del 11.02.1999 pg. 225 (e non sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana come riportato erroneamente dal consigliere Schina che ha solo ripreso il bando pubblicato nei termini di legge sulla gazzetta ufficiale europea!). Inoltre, contrariamente a quanto contenuto nella lettera alla cittadinanza, in questa fase le ditte eventualmente intenzionate a partecipare alla gara dovevano solo inoltrare la richiesta per essere invitate allegando la documentazione prevista nel bando di gara. Non dovevano né ispezionare i luoghi, né valutare l'investimento da realizzare né tantomeno presentare alcun progetto, in quanto tali incombenze sarebbero state richieste con la lettera di invito che l'ente appaltante avrebbe inviato alle ditte che avessero superato la prequalifica!!!.

3.3 Mancanza di un'effettiva concorrenza nella fase di scelta del socio privato

Anche su tale punto è opportuno chiarire che:

- Per quanto riguarda la concorrenza nella fase della scelta del socio, la normativa in vigore – D.lgs. 157/1995, art. 23, comma 2, prevede che “l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere nel bando di gara i numeri minimo e massimo di prestatori di servizi da invitare, fermo restando che il numero minimo non può essere inferiore a cinque; in ogni caso, il numero dei candidato invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva”. Nel caso di specie, le ditte che manifestarono l'interesse ad essere invitate furono solo tre, come indicato dallo stesso Schina e quindi l'Amministrazione non poteva invitarne un numero maggiore!!!!: Si noti che il numero di ditte interessate nel Comune di Castrignano del Capo fu esattamente in linea con quanto accaduto in altri comuni che bandirono simile gara per la costruzione e gestione del porto turistico e che videro anche nel Comune di Melendugno partecipare solo tre ditte (con successivo invito ad una sola ditta) e, addirittura nel Comune di Brindisi, con nessuna ditta interessata in quanto tutte rinunciarie per l'ingente impegno finanziario richiesto!!!!. Per tale porto, infatti, IGECO fu successivamente invitata dal Comune ad aderire in quanto unica ditta che

presentava i requisiti e che aveva già dimostrato interesse in altri 2 porti turistici in provincia di Lecce, ma di cui uno (LEUCA!!!!) non si stava concretizzando l'attuazione nei tempi previsti!!!!.

3.4 Incompetenza specifica della commissione esaminatrice ed compatibilità di alcuni membri a far parte della stessa.

Infine, anche su tale punto è opportuno chiarire che:

- la successiva nomina del Dott. Primiceri quale Presidente del Collegio Sindacale della società mista non viola alcuna norma ma è conseguenza dell'onesta professionale ed etica del professionista nominato comunque dall'Amministrazione comunale e non dal socio privato.
- infine, il ruolo ambiguo dell'Ing. Cesari in quanto successivamente incaricato dalla Società della perizia di valutazione dei beni conferiti in natura ex art. 2343 è un'attribuzione meramente calunniosa in quanto i fatti sono completamente slegati e distanti nel tempo e, nel seguito si comprenderà il perché.

IN CONCLUSIONE, PER TUTTO QUANTO SUDDETTO È' ASSOLUTAMENTE CHIARO ED EVIDENTE CHE LA DICHIARAZIONE RESA DAL CONSIGLIERE SCHINA D'ILLEGITIMITA' DELLA PROCEDURA DI GARA ESPLETATA DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA SCELTA DEL SOCIO PRIVATO È DEL TUTTO PRETESTUOSA E PRIVA DI ALCUN FONDAMENTO.

4. Inoltre, il Consigliere Schina dichiara **“Dopo il rogito notarile, la Igeco versava nelle casse societarie solo i tre decimi del valore corrispondente alla propria quota azionaria (ovvero 306.000.000 di Lire). I restanti sette decimi li verserà, con dieci anni di ritardo, pochi mesi fa.”**

Sul punto è opportuno chiarire che:

- Anche tale dichiarazione è falsa, laddove insinua, senza alcun riscontro con la normativa di riferimento e con i fatti, che la Igeco abbia versato i sette decimi con dieci anni in ritardo. La Igeco è stata perfettamente adempiente, versando i decimi sollecitamente non appena gli stessi sono stati richiamati dal Consiglio di Amministrazione.
- Non dovrebbero sfuggire ad un Avvocato, infatti, le disposizioni normative al riguardo, che

prevedono che con la sottoscrizione del capitale sociale il socio assuma un obbligo incondizionato di liberare le azioni sottoscritte e che, sebbene una determinata percentuale debba essere obbligatoriamente liberata contestualmente alla sottoscrizione (1/3 del capitale sociale), la determinazione del tempo dell'adempimento - per la parte non ancora liberata - è rimessa alla discrezionalità degli amministratori. Trova, infatti, applicazione il disposto dell'art. 1183 cod. civ., per cui la situazione di mora si configura a seguito della scadenza del termine utile stabilito dagli amministratori nella comunicazione di richiamo dei versamenti residui e non prima che questa avvenga.

- Nel caso della Porto Turistico, si è proceduto conformemente alle prescrizioni normative e il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 16.12.08, all'unanimità, ha dato mandato al Presidente del CdA al richiamo dei decimi entro l'esercizio 2008. Questo deliberato è stato pienamente adempiuto sia dal socio Igeco, che in data 30.12.08 ha versato la parte di propria spettanza, pari ad Euro 368.750,00, sia dal socio Comune che, in pari data, ha versato Euro 78.450,00.
- Prima del 2008 gli amministratori, nel pieno rispetto di quanto prescritto dal codice civile e nell'ambito della discrezionalità loro accordata dal legislatore, non hanno proceduto al richiamo dei decimi dovuti, poiché la società, gestita esclusivamente su basi attive, senza alcun bisogno di ricorso all'indebitamento bancario né a breve né a medio termine, avendo sempre avuto un "avanzo" di cassa generato dal versamento del capitale all'atto della costituzione e dalla gestione dell'attività caratteristica tale da non richiedere ulteriore disponibilità finanziaria.

PERTANTO, LA LAMENTATA INADEMPIENZA DEL SOCIO PRIVATO, IN ASSENZA DI UN RICHIAMO DEI DECIMI DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI, È ANCH'ESSA PRIVA DI FONDAMENTO E DIFFAMATORIA ED IL RICHIAMO DEI DECIMI, OPERATO DAGLI AMMINISTRATORI, È PIENAMENTE CONFORME A QUANTO PRESCRITTO DAL CODICE CIVILE.

- Di conseguenza, è infondato anche sostenere che **“il socio privato gestisca l'attuale struttura del Porto turistico di Leuca, senza eseguire le costose opere di completamento del porto”**. Oltre al capitale sottoscritto, i miglioramenti nella gestione del porto turistico intercorsi con il passaggio dalla gestione comunale alla società mista sono documentati negli atti societari (basti vedere il valore degli investimenti visibile nei bilanci Societari dal 2000 ad oggi) e sono visibilmente testimoniati dall'aumentato numero di posti barca e di servizi attualmente in essere nel marina rispetto alla gestione comunale,

con riconosciuta soddisfazione ed apprezzamento dei clienti. Di conseguenza, questo risultato è indubbiamente riconducibile all'unico fatto nuovo, che è il know-how e la professionalità apportati dal socio privato, il quale, tra l'altro, gestisce altri due porti turistici, tramite la partecipazione di controllo detenuta nelle società miste "Porto di San Foca S.p.A." (Marina di San Foca) e "Bocca di Puglia S.p.A." (Marina di Brindisi).

DI QUALE VIOLAZIONE SI STA DISCUTENDO ALLORA? L'ENNESIMA CALUNNIA INFONDATA, COMPLETAMENTE AVULSA DA UNA CONOSCENZA DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO, ANCHE QUANDO A FORMULARLA PER ISCRITTO È - SORPRENDENTEMENTE - UN AVVOCATO, TENUTO A CONOSCERE LE LEGGI!!!

5. Inoltre, il Consigliere Schina richiamando il bando di gara dichiara **"La società mista, presieduta dall'attuale Sindaco, NON DELIBERAVA ALCUN AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE, evitando in tal modo, al socio privato di investire alcuna somma di tasca propria, per realizzare le costose opere di completamento del Porto, che, si ricorda, erano l'OGGETTO della gara che si era aggiudicata. Con la conseguenza che il Comune di Castrignano del Capo, perdeva, oltre ai cinque miliardi di lire che doveva investire Igeco, anche il finanziamento P.O.P. di tre miliardi e ottocentosessantaquattro milioni di lire, successivamente restituito alla C.E.E.**

Sul punto è opportuno chiarire che:

- Laddove il consigliere Schina cita il bando di gara: *"Non appena sarà erogato al Comune di Castrignano del Capo il finanziamento regionale di cui al D.P.G.R. Puglia n1813/1998, dovrà operarsi un aumento del capitale sociale sino a concorrenza dell'importo almeno di 9.000.000.000 (nove miliardi di lire)"*, non si capisce a quale violazione voglia alludere, in quanto il contributo deliberato al Comune non è stato mai erogato dalla Regione Puglia, fatta eccezione per l'anticipazione percepita prima della costituzione della società mista e che deve essere restituita dall'Amministrazione comunale, per la sopravvenuta revoca del contributo nei termini.
- Forse il consigliere Schina per sollevare gli animi popolari mistifica e confonde la

concessione con l'erogazione del contributo, e se anche tale chiarimento non fosse ritenuto sufficiente, non sarebbe poi inutile una puntuale verifica nei bilanci comunali per rintracciare la storia di questo finanziamento. L'erogazione del contributo concesso dalla Regione, a valere sui fondi P.O.P., veniva subordinato al raggiungimento degli stati di avanzamento dei lavori di costruzione del porto turistico, che dovevano essere completati entro il 30 giugno 2001, termine successivamente prorogato fino a dicembre 2001. Tali lavori non sono mai iniziati, perché la concessione demaniale cinquantennale, *-conditio sine qua non-* per l'avvio degli adempimenti propedeutici agli stessi, è stata ottenuta solo nel giugno del 2008 e la disponibilità delle aree (ancora solo in parte in quanto in attesa di definizione del secondo braccio del molo foraneo) è avvenuta solo nei primi mesi dello scorso anno, ben oltre e assolutamente troppo tardi rispetto alle previsioni della Regione e della Comunità Europea. (nessuno dimenticherà l'incresciosa questione dello sgombero di altri operatori locali, nemmeno il consigliere Schina, che era sui pontili a difendere le loro istanze!!).

- Quindi, nessuna spesa è stata risparmiata al socio privato! (Ma probabilmente tale tesi fa sempre effetto sulla popolazione in buona fede ed allo scuro della realtà) in quanto (come crediamo chiunque possa capire), per dare esecuzione ai lavori in oggetto, era indispensabile disporre della concessione demaniale cinquantennale riguardanti le aree oggetto del progetto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 del D.P.R. 509/97 al fine di richiedere le nuove, e nel frattempo attuali, autorizzazioni per poter avviare le opere di completamento del porto di S. Maria di Leuca. D'altronde, come sarebbe legalmente possibile dare esecuzione ai lavori in progetto in un'area in cui non si ha la proprietà o la concessione?????
- Ne consegue che l'aumento del capitale sociale, che secondo le previsioni statutarie che regolamentano la società mista può essere effettuato solo con l'adozione di una delibera di assemblea straordinaria dei soci, (ossia con almeno il voto favorevole del 52% del capitale sociale, ovvero il voto di entrambi i soci), è assolutamente irrilevante ai fini dell'erogazione e della perdita del contributo da parte dell'Amministrazione Comunale!!!.
- Inoltre, occorre rilevare che il socio Igeco, mentre l'Amministrazione Comunale guidata dall'allora Sindaco Siciliano perseguiva con molto impegno il tentativo di far naufragare il progetto della società mista, in due altri Comuni, Brindisi e San Foca, realizzava pienamente gli obiettivi delle società miste ivi costituite, attraverso il complementare apporto finanziario del socio privato (ai finanziamenti regionali) e avviava la gestione delle strutture portuali. Ad ulteriore conferma della disponibilità dei mezzi e delle competenze idonee per la realizzazione delle opere che, a Castrignano, (così come riconosciuto dai

giudici civili), non si sono dolosamente volute realizzare mettendo in atto atteggiamenti di ostracismo che meglio verranno illustrati di seguito!!!.

- Quindi, se a Castrignano del Capo la Igeco non ha realizzato ciò che, invece, ha conseguito nei termini a Brindisi ed a San Foca, può ritenersi che non sia certamente per sua responsabilità, tanto che, anche dopo la perdita del finanziamento P.O.P., è stata formalmente comunicata (con nota Igeco del 6/03/02 prot. LA 787) alla Società la volontà del socio privato di realizzare l'investimento dichiarandosi disponibile anche a finanziare l'opera con mezzi propri. Di tale comunicazione, il CdA della Porto Turistico Marina di Leuca S.p.A. ne ha preso atto nell'adunanza del 14.03.02.

PERTANTO PER TUTTO QUANTO SUDETTO, NON SI PUO' CHE EVIDENZIARE L'ENNESIMA INFONDATEZZA E COMPLETO STRAVOLGIMENTO DELLA REALTA' DEI FATTI NELLE DICHIARAZIONI RILASCIATE DAL CONSIGLIERE SCHINA, FINALIZZATE UNICAMENTE A PORRE IN CATTIVA EVIDENZA LA SOCIETA' PER POTER CONDIZIONARE LA BUONA FEDE DELLA CITTADINANZA.

6. Ancora, il Consigliere Schina rifacendosi alle operazioni di valutazione dei beni cita **“La nota di rettifica della stima a firma dell'Ing. Cesari salvava la società e condannava il Comune”** dalla possibilità di poter recedere dalla Società.

Ebbene, anche su tale punto è opportuno chiarire che:

- Con deliberazione adottata nella seduta del 16/2/00 il C.d.A. della neo costituita società mista, preso atto del tempo trascorso tra la perizia originariamente redatta dall'esperto nominato dal Presidente del Tribunale e la data di costituzione della società, ai sensi dell'art. 2343 terzo comma del Codice Civile, è stato tenuto a sottoporre a controllo la valutazione peritale dei beni e dei crediti oggetto di conferimento. L'ing. Cesari in data 21/6/00, in evasione dell'incarico ricevuto, ha inviato al Presidente del C.d.A. e al Presidente della collegio sindacale della Società mista un proprio elaborato peritale, in cui si riteneva che i beni e i crediti conferiti dal Comune fossero valutabili in Lire 779.800.000. Pertanto, sulla base di quell'elaborato peritale sussisteva tra tale valore originario e quello anteriormente accertato dall'esperto nominato dal Presidente del

Tribunale (Lire 980.000.000) una differenza (Lire 200.200.000), sia pur di poco, superiore al quinto (L. 196.000.000), come previsto dal Codice Civile.

- Nella successiva riunione del C.d.A. del 28/6/00, il Presidente del Collegio sindacale ha rilevato che, a norma dell'art. 2343 del C.C., il Comune era tenuto ad integrare in denaro la propria quota, dovendosi in alternativa ridurre il capitale sociale mediante annullamento delle azioni scoperte, salva l'ulteriore possibilità di ridurre corrispondentemente la quota del capitale del socio privato, ciò al fine di lasciare inalterate le proporzioni di partecipazione dei soci nel capitale sociale della Società.
- Il C.d.A. in tale seduta non assumeva, peraltro, alcuna determinazione, atteso che nel suo seno insorgevano perplessità in ordine alla correttezza delle valutazioni operate dall'ing. Cesari. In particolare, il consigliere Francesco Siciliano (Sindaco del Comune di Castrignano del Capo) osservava che il perito non aveva tenuto conto del valore di avviamento, atteso che i beni conferiti dal Comune nel loro collegamento funzionale costituivano una vera e propria azienda. Altro membro del C.d.A. di nomina pubblica (Dott. Luigi Siciliano) osservava, invece, che la valutazione dei beni era stata erroneamente riferita dall'ing. Cesari all'attualità e non invece, come sarebbe stato indubbiamente più corretto, alla data del conferimento e cioè a quella di costituzione della società. In quella sede si decise quindi di sopassedere non deliberando alcunché per consentire al perito di integrare il proprio elaborato con le osservazioni pubbliche degli Amministratori (di nomina del Comune). Quindi la richiesta di verificare la perizia che a dire di Schina "**salva la Società**" è stata richiesta ed ottenuta dalla parte pubblica!!!! e, sebbene alla fine terrà conto delle considerazioni da questi esposte, contrariamente all'accaduto.....secondo Schina "**ha avuto un ruolo ambiguo**"!!!!.
- In tale situazione del tutto sorprendentemente, il Sindaco del Comune di Castrignano del Capo, Prof. Franco Siciliano, a quasi un mese di distanza e senza che il C.d.A. si fosse più riunito, ha ritenuto di convocare il Consiglio comunale, ingiustamente riferendo allo stesso <<che nel Consiglio di Amministrazione della società del 28/6/00, con al primo punto dell'O.d.G. "discussione e valutazione peritale ing. Cesari relativa al conferimento di beni in natura e liquidazione e relative competenze" si è preso atto –su richiesta del Presidente del Collegio sindacale- di ridurre il capitale sociale in proporzione al minor valore della perizia in rapporto al valore iniziale di conferimento in quanto lo stesso valore superava un quinto del valore iniziale>>; e su tali basi ha proposto al Consiglio Comunale di recedere dalla società, proposta che il Consiglio ha accolto a maggioranza con n. 12 voti favorevoli, n. 4 contrari e n. 1 astenuto.

- In realtà il C.d.A. nella riunione del 28/6/00 non aveva adottato alcuna definitiva determinazione; sicché il procedimento di revisione non si era concluso e in testa al Comune non sussisteva né il rischio di vedere abbattute le proprie azioni, né l'onere di versare, per evitarlo, la differenza in denaro, né il diritto potestativo di recedere dalla società.
- Tanto è vero che di ciò il C.d.A. non solo ha dato atto nel successivo verbale del 31/07/00, ma nello stesso, a seguito delle correzioni apportate dall'ing. Cesari al proprio elaborato peritale (emendandolo da errori materiali di calcolo nella valutazione dell'organo), ha formalmente deliberato con il parere favorevole del Collegio sindacale, "di prendere atto della insussistenza dei motivi che impongono il ricorso all'art. 2343 c.c.". Su Tale delibera il Comune, non soddisfatto, ha proposto ricorso al TAR (3726/00) che pronunciandosi lo ha ritenuto, in parte inammissibile e in parte da rigettare in quanto infondato nel merito.
- Infatti, nessuna comunicazione fu inviata al Comune, né a quest'ultimo fu assegnato un termine entro cui versare la differenza in danaro o recedere dalla società; né fu prevista in difetto la convocazione dell'assemblea straordinaria per procedere all'annullamento delle azioni scoperte e alla conseguente riduzione del capitale. Né fu adottata alcuna determinazione sull'alternativa proposta del Presidente del Collegio sindacale di ridurre proporzionalmente anche la quota di partecipazione del socio privato, per lasciare inalterato il rapporto di partecipazione.
- La pretestuosità dell'atteggiamento assunto dall'Amministrazione comunale di Castrignano del Capo è quindi evidente e nascente, con ogni probabilità, da un mutamento degli equilibri politici all'interno del Consiglio recentemente determinatosi a valle della costituzione della società mista.
- Infatti il Comune non soddisfatto di ciò, ricorre in appello per l'annullamento della suddetta sentenza del TAR Lecce (la n. 151/01). Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi, con sentenza n. 490/02 respinge definitivamente l'appello del Comune, condannandolo al pagamento delle spese del giudizio e della controparte.

E' QUINDI INUTILE RIBADIRE CHE ANCHE TALE DICHIARAZIONE E' FALSA E TENDENZIOSA E DEL TUTTO CONTRARIA ALLA VERITA' DEI FATTI. LE VERITÀ SONO I DEBITI DI CUI I CITTADINI SI SONO INGIUSTAMENTE FATTI CARICO PER L'ATTEGGIAMENTO ASSUNTO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VOLER OSTACOLARE LA SOCIETÀ. QUESTE SENTENZE NON SONO "CARTA STRACCIA" (PER CITARE LE PAROLE

DI SCHINA) MA DEBITI DI CUI SI SONO FATTI CARICO INGIUSTAMENTE I CITTADINI!!!!

7. Ancora, il Consigliere Schina rifacendosi al giudizio innanzi al Tribunale di Tricase cita **“La nota sentenza di condanna del Comune, (...) a pagare un risarcimento di circa 3,5 milioni di Euro alla società mista, prende spunto proprio dal rifiuto della società mista di riconoscere al Comune la spesa di 80 milioni di lire (...) che la società mista si rifiutava di pagare, nonostante fosse obbligata dalla Convenzione, richiamata dal bando.”**

Ebbene, anche su tale punto è opportuno innanzitutto chiarire che:

- Il giudizio è stato promosso dal Comune di Castrignano del Capo, rappresentato dal Sindaco Siciliano, CONTRO la Società, che in data 15.09.01 citava la Porto Turistico per la violazione dei principi di redazione del Bilancio e per la conseguente declaratoria di nullità della deliberazione dell'assemblea dei soci del 24 aprile 2001 di approvazione del bilancio. La Società mista, si costituisce in difesa e con istanza di riconvenzionale chiede che venga riconosciuto alla società il danno che il comune con il proprio comportamento stava arrecando alla Società.
- Il Consigliere Schina continua a sostenere il falso laddove accusa la società mista di non aver voluto riconoscere al Comune “80 milioni di spese sociali anticipate, nonostante fosse obbligata dalla convenzione” in quanto la controversia instaurata dal Comune ha per oggetto il preteso riconoscimento delle spese di costituzione e l'attribuzione dei ricavi di ormeggio incassati dal Comune nel corso del 1999 e di competenza della società mista in seguito al passaggio della gestione ed evidenziati, per la quota di spettanza dell'esercizio successivo, nella voce “Risconti Passivi” del bilancio sociale. Il Comune in sede di approvazione del bilancio non volle riconoscere alla Società i ricavi di ormeggio riscossi anticipatamente (con i correlati crediti della Società) oltre ai costi di gestione pagati in anticipo (ed i correlati debiti della Società) dal Comune nel corso dell'esercizio 1999, in seguito al passaggio di consegne infrannuale della gestione del porto turistico.
- Entrambe le istanze riferite dall'Amministrazione Comunale nel contenzioso avviato, sia quella delle spese di costituzione che quella dei Risconti passivi, conseguono il malevolo disegno di favorire le già precarie finanze pubbliche a discapito della società mista,

obiettivo perseguito con un ulteriore aggravio di oneri legali a carico del Comune con la conseguenza della perdita del finanziamento e obbligo del Comune di dover restituire le somme in acconto già incassate.

- Come accennato, la società mista, citata in giudizio dal Sindaco Siciliano, si difende proponendo domanda riconvenzionale, per vedersi riconoscere i danni scaturenti dalla condotta conflittuale instaurata dall'Amministrazione Comunale con la tentata azione di recesso e poi perpetuata con tutti i comportamenti ostatici assunti nell'ambito dell'iter per il rilascio della concessione demaniale cinquantennale, (basti bensare che con nota del 28 dicembre 2001, Il Comune invita la Capitaneria di Porto, dapprima a non interloquire con la Società mista, poiché il progetto era di proprietà dell'Amministrazione comunale successivamente, con nota dell'11 febbraio 2002, diffida la medesima a voler procedere al rinnovo delle licenze di subingresso alla Società, facendo registrare un comportamento censurato finanche dal Ministero stesso!!), culminato con il rilascio di autorizzazioni in sanatoria ad operatori concorrenti che operavano nello stesso specchio acqueo assegnato alla società mista di cui lo stesso Comune ne è promotore e socio!!!!!!!!!!!!!!).

E' QUINDI SUPEFLUO EVIDENZIARE ANCHE IN TAL PUNTO CHE LA DICHIARAZIONE DI SCHINA E' FALSA E TENDENZIOSA E COMPLETAMENTE CONTRARIA ALLA VERITA' DEI FATTI IN QUANTO LA DOCUMENTAZIONE FORNITA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO CIVILE HA INEQUIVOCABILMENTE DIMOSTRATO L'EFFETTIVO ATTEGGIAMENTO OSTATIVO DEL COMUNE ED IL DANNO SUBITO DALLA PORTO TURISTICO, RICONOSCIUTO NELLA SENTENZA DEFINITA "CARTA STRACCIA" DAL CONSIGLIERE SCHINA. (DICHIARAZIONE DOPPIAMENTE GRAVE IN QUANTO PRONUNCIATA DA UN AVVOCATO).

8. Ancora, il Consigliere Schina ostinandosi a ritenere che la Porto Turistico abbia chiesto un danno di dieci miliardi di Lire, ritiene che l'amministrazione comunale **"SUBISCE PASSIVAMENTE tutto il giudizio di primo grado, TRASCURANDO perfino di difendersi. Infatti OMETTE di produrre atti (...)** per poi concludere che **"anche il procedimento volto all'ottenimento della concessione cinquantennale rilasciata**

alla Porto Turistico è MANIFESTAMENTE ILLEGITTIMO per una serie di motivi (...) uno di questi è rappresentato dal fatto che la soc. Porto Turistico non poteva beneficiare della concessione cinquantennale richiesta dal Comune”.

Ebbene, anche su tale punto è opportuno chiarire che:

- **La diffida prot. N. 2859 del 26/04/2000:** se Schina avesse letto le carte oggetto del procedimento di cui si discute, avrebbe notato che il comportamento conflittuale dell'allora Sindaco volto a danneggiare la società mista, a far perdere il finanziamento ed a non ottenere la concessione demaniale sono iniziati a partire dal 25/07/00, quindi successivamente alla diffida richiamata, in occasione della delibera comunale di azionare il recesso del socio ai sensi dell'art. 2343 c.c., adottata sul falso presupposto che la società mista avesse già concluso il procedimento di revisione della valutazione di conferimento dei beni in natura. Quindi, tale diffida non rileva ai fini della difesa dell'Amministrazione Comunale, anzi conferma il cambio di atteggiamento operato dall'allora Sindaco pro-tempore.
- **La richiesta fatta dal Sindaco F. Siciliano al Ministero dei Trasporti e della Navigazione di <<procedere alla realizzazione delle opere con proprie risorse senza avvalersi della soc. mista al fine di non perdere il finanziamento regionale>>.** Tale documentazione rappresenta una pietra miliare del comportamento incoerente avuto dall'allora Sindaco e lesivo degli interessi della società mista e, quindi, del Comune che ha rappresentato. Già nelle pagine precedenti si è avuto modo di richiamare il dispaccio, con il quale il Ministero competente, non ritenendo sufficiente quanto comunicato dal Comune, ribadisce che solo dopo la costituzione della “società mista” sarebbe stato possibile riavviare il procedimento, sulla base di nuova istanza da presentarsi a cura della società. Quindi, la dichiarazione del Sindaco, richiamata ingenuamente da Schina, è priva di fondamento in quanto non poteva salvare il finanziamento né ottenere la concessione al di fuori della costituita società mista.
- **Il verbale di conferenza dei servizi del 28/05/2001 dal quale si evince la volontà del Comune di non perdere il finanziamento:** anche qui il consigliere Schina non sa (o fa finta di non voler sapere) che il Sindaco Siciliano convoca la nuova seduta della conferenza dei servizi solo dopo essere stato a ciò sollecitato dalla società mista e dalla Capitaneria per il 31.5.01, (solo un mese prima del termine ultimo che la Regione Puglia aveva posto per l'utilizzo delle somme concesse!!!!).

Per questo motivo, la Società mista con apposita nota invita il Sindaco a revocare la

suddetta convocazione e ad indire la conferenza di servizi nel termine di 15 gg., con riserva in difetto di ogni opportuna iniziativa giurisdizionale, anche per danno. Di conseguenza, il Sindaco annulla la convocazione della conferenza di servizi fissata per il 31.5.01 e riconvoca la nuova seduta per il 18.4.01, aggiornata alla successiva seduta del 28.5.01, in quella sede, solo i rilievi espressi dalla Società e dagli enti presenti del tempo perso e del concreto rischio di perdita e di restituzione delle somme già spese dal Comune, portano il Sindaco a dichiarare di non voler perdere il finanziamento concesso!.

- **Il bando di gara per la selezione del socio privato (...) in cui si precisava che non appena sarebbe stato erogato il finanziamento regionale al Comune si sarebbe dovuto aumentare il capitale sociale della s.p.a. al solo scopo (non ve n'erano altri) di realizzare le opere di completamento del Porto:** anche questo punto è stato trattato in precedenza con dovizia di particolari! Il contributo concesso dalla Regione Puglia non è mai stato erogato, eccezion fatta per l'anticipazione percepita dal Comune prima della costituzione della società mista e di cui ne è stata chiesta la restituzione, per i comportamenti inadempienti dell'Amministrazione Comunale, che ha portato alla perdita del finanziamento.
- **Il primo provvedimento regionale di diniego della concessione cinquantennale, dal quale emergeva che la Regione aveva negato la cinquantennale alla s.p.a. perché la documentazione era incompleta:** anche tale aspetto non viene rappresentato correttamente dall'Avv. Schina che omette di indicare la effettiva natura della nota e informare la cittadinanza di tutto ciò che avviene successivamente a tale documento. L'iter, documentato dagli atti ufficiali, viene quindi di seguito riepilogato.
- In data 27 febbraio 2007, il Settore Demanio e Patrimonio dell'Assessorato Trasparenza e Cittadinanza Attiva comunica alla Porto Turistico con nota prot. 20/2017/p il preavviso di non poter procedere al rilascio della concessione demaniale cinquantennale, fornendo alla società mista un tempo entro il quale presentare delle proprie controdeduzioni e le richieste delle documentazione non riscontrata (tale atto non è mai stato un diniego ma bensì una richiesta di documenti ed atti integrativi del fascicolo trasmesso dalla Capitaneria di Porto alla Regione in seguito al passaggio delle competenza demaniale alla Regione Puglia !!!!!)
- La Porto Turistico con nota del 14 aprile 2007, acquisitagli atti con prot. N. 20/3896/p del 16 aprile 2007, propone le proprie memorie ed fornisce la documentazione pregressa non inclusa nel fascicolo ricevuto dalla Capitaneria di Porto.
- In seguito a ciò il Responsabile del Procedimento richiede il parere vincolante dell'Ufficio Affari Legali che, con nota prot. 20/7827/p del 10.07.2007, emette il proprio definitivo parere, asserendo: *“Ben può dirsi quindi che dal punto di vista amministrativo la*

procedura finalizzata all'approvazione del progetto per l'esecuzione e la gestione del Porto Turistico Marina di Leuca... si sia definitivamente conclusa, non residuando altro che il potere-dovere al rilascio della richiesta concessione...".

- Pertanto, in data 3 agosto 2007, il Settore Demanio e Patrimonio dell'Assessorato Trasparenza e Cittadinanza Attiva comunica alla Porto Turistico con nota prot. 20/8772/p che procedeva al rilascio della concessione demaniale cinquantennale, e, quindi, di doversi considerare definitivamente scadute le concessioni demaniali in contrasto con quella richiesta dalla Porto Turistico.

Infine, Sulla legittimità di tale iter amministrativo, permane evidentemente la volontà di considerare “carta straccia” le sentenza dei tribunali amministrativi che dopo la verifica dell'iter amministrativo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che già nel lontano 2003 aveva concluso favorevolmente l'iter con il rilascio della Concessione alla Società (successivamente impugnata ed annullata per intervenuta incompetenza del Ministero in seguito al passaggio di competenze stato – regione), la successiva ulteriore verifica della Regione Puglia divenuta nel frattempo competente del demanio marittimo e, sul rilascio della concessione alla Società, le numerosissime valutazione dei giudizi amministrativi del TAR Lazio e Puglia (sedi di Bari e Lecce) il successivo Consiglio di Stato che non ha concesso la sospensiva ai provvedimenti valutati legittimi dai giudici amministrativi nonché da ultimo, come anche evidenziato da S. E. il Prefetto di Lecce che, in sede di riunione di coordinamento del 26.11.08, in occasione dei disordini sorti durante le operazioni di sgombero, confermò la necessità di dare esecuzione a dei provvedimenti pienamente legittimi!.

PERTANTO PER TUTTO QUANTO SUDETTO, NON SI PUÒ CHE CONCLUDERE CON L'ENNESSIMA AFFERMAZIONE CHE LE DICHIARAZIONI SOTTOSCRITTE DA SCHINA SONO FALSE E DEL TUTTO CONTRARIE ALLA REALTA', EMERSA DOPO ANNI DI CONTENZIOSI E SENTENZE CHE HANNO VISTO PIÙ VOLTE ED A PIÙ GRADI DAR RAGIONE ALLE TESI DELLA SOCIETÀ MISTA CHE, AL CONTRARIO DI QUANTO SCRITTO DAL CONSIGLIERE SCHINA, NON LE CONSIDERA “LEGGENDE” MA “RISPETTO DELLE NORME E DELLE REGOLE DI LEGGE!”.

9. Infine un'ultima precisazione laddove nella prima pagina della lettera alla cittadinanza, il Consigliere Schina ritiene che **“In realtà l'intenzione (...) del socio privato della società mista che amministra questo Comune, non è quella di addossare un simile debito alla Comunità, (sa bene che la sentenza, a lui favorevole, è CARTA STRACCIA), ma quella di usare il PRETESTO di tale bizzarro pronunciamento per arrivare ad una transazione tra Comune e società mista, che avrebbe l'effetto di REALIZZARE UNA SORTA DI SANATORIA RIGUARDO IL TOTALE INADEMPIMENTPO DELLA SOC. IGECO NEI CONFRONTI DEL COMUNE (...).**

ORBENE, PROPRIO PERCHE'ALCUNI ASPIRANTI AMMINISTRATORI SI OSTINANO A NON VOLER ACCETTARE LA SUDETTA ANALITICA REALTA' DEI FATTI, SI CREANO IN OGNI CONFRONTO CON GLI ELETTORI FALSE AFFERMAZIONI E ASPETTATIVE UTILIZZANDO TESI INFONDATE E TENDENZIOSE A CUI CI SI AFFEZIONA, FINENDO PER CREDERCI!!!!!!!!!!.

LA VERITA' E' CHE CON QUESTI ATTEGGIAMENTI, SI CONTINUA AD INVOCARE LA NECESSITA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI DAR MANDATO A SEMPRE MAGGIORI LEGALI PER PERMETTERE, AI SUOI RAPPRESENTANTI (E NON AD IGECO COME DICHIARATO DA SCHINA!!!) DI CREARE O MANTENERE CONTENZIOSI CON CUI POTER INSTAURARE “TRANSAZIONI” (PER USARE LE PAROLE DI SCHINA) CON LA SOCIETÀ PER CERCARE CON “UNA SORTA DI SANATORIA” (SEMPRE USANDO LE PAROLE DI SCHINA) CHE SODDISFI LE ASPETTATIVE DI QUELLA PARTE DEL POPOLO ELETTORALE DI CUI SI E' PORTAVOCE, RISPETTO IL PREVALENTE INTERESSE PUBBLICO DELLA COLLETTIVITÀ.

Agosto 2010

IGECO COSTRUZIONI SPA
(Il Presidente del CdA)
firmato:P.I. A. Longo

PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA SPA
per il Consiglio di Amministrazione
(Il Presidente del CdA)
firmato:Dott. F. Deveglio